



Notizie Utili 38

A chi va inoltrata la comunicazione di non adesione al Fondo?

In base all'art. 4, c. 2 ed all'art.5, c. 3, dell'Accordo la comunicazione del singolo dipendente della propria volontà di non aderire al Fondo Perseo-Sirio va indirizzata all'amministrazione di appartenenza. La scrivente Agenzia (aran) non ha competenza al riguardo e non darà seguito ad alcuna comunicazione o risposta.

Potete indicare dove si può trovare il modulo di non adesione al fondo da consegnare ai dipendenti e a chi deve essere indirizzato?

L'art. 3, comma 4 dell'Accordo prevede che le amministrazioni rendono disponibile ai dipendenti la modulistica per manifestare la volontà di non adesione. Il contenuto del modello non è stato definito, in dettaglio, dall'accordo. Si ritiene, in ogni caso, che esso debba avere un contenuto semplice che consenta al lavoratore di esprimere, in modo inequivoco e consapevole, la propria volontà di non aderire al Fondo Perseo-Sirio. Si ritiene, inoltre, che il modello debba prevedere, quale destinatario della comunicazione, l'amministrazione pubblica presso cui il dipendente è assunto.

A nostro avviso, l'amministrazione deve rendere il modello disponibile e facilmente accessibile, ciò può avvenire, ad esempio, attraverso la pubblicazione dello stesso nella intranet dell'amministrazione. Si suggerisce, da ultimo, di indicare - all'interno del modello o nella pagina intranet ove lo stesso è pubblicato - le modalità di inoltro (ad esempio, ufficio a cui il modello va inviato, pec o mail dello stesso).

Si indica, di seguito, a titolo esemplificativo, un possibile contenuto per il modello in questione:

All'Amministrazione

Oggetto: Manifestazione della volontà di non aderire al Fondo Perseo-Sirio

Il sottoscrittodando atto di aver ricevuto l'informativa sulle modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio, come previsto dall'accordo sulle modalità di adesione al predetto Fondo sottoscritto il 16 settembre 2021

comunica di NON VOLER aderire al Fondo Perseo-Sirio

Conseguentemente, chiede che il proprio nominativo NON SIA COMUNICATO al Fondo Perseo-Sirio tra gli iscritti con la modalità del silenzio-assenso.

Sezione Giurisdizionale Lombardia sentenza n. 261/2021

I giudici contabili intervengono in relazione al concetto di assistenza a persona disabile con handicap grave, presupposto essenziale nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, per potere fruire dei relativi permessi previsti dalla legge 104/1992 e dei congedi ex art. 41 del d.lgs. 151/2001. Il Collegio si esprime nel senso che: "il concetto di assistenza non va inteso come vicinanza continuativa ed ininterrotta alla persona disabile, atteso che la cura di un congiunto affetto da menomazioni psico-fisiche, non in grado di provvedere alle esigenze fondamentali di vita, spesso richiede interventi diversificati, non implicanti la vicinanza continuativa allo stesso, a condizione che venga assicurata una stretta correlazione causale tra assenza dal lavoro e cura del soggetto bisognoso. Questo principio risulta pacifico nella giurisprudenza ordinaria, amministrativa e contabile (Cass Civ.- Sez. Lavoro, n.12032/2020; Cass. Pen., Sez. II, n.54712/2016; Tar. Sardegna, Sez. I, n.224/2020; Corte dei conti, Sez. Lazio, n.2039/2009). Inoltre, riguardo la circostanza della violazione dell'obbligo di convivenza previsto in particolare, per fruire dei congedi ex art. 41 del d.lgs 151/2001, i magistrati osservano che: "se è vero il presupposto per la concessione del beneficio risulta essere "la convivenza" è altrettanto vero che l'interpretazione giurisprudenziale del dato normativo si è consolidato nell'ammettere un concetto di "convivenza" non coincidente con quello di "coabitazione" risultando invero necessario esclusivamente che venga assicurata in favore del parente disabile un'assistenza abituale e costante (Cass Pen. Sez. II 24470/2017; sez. II app. 598/2018).

Consiglio di Stato: COVID-19 – legittimo l'obbligo vaccinale per i sanitari e gli operatori di interesse sanitario

Con sentenza n. 7045/2021, pubblicata in data 20 ottobre 2021, la terza sezione del Consiglio di Stato ha definito **legittimo l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario**, introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021.

I giudici hanno evidenziato come *"nessun farmaco, come si è detto, è a rischio zero e i risultati della sperimentazione clinica condotta in tempi rapidi da numerosi ricercatori, con uno sforzo a livello globale senza precedenti, hanno portato alla conclusione, unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale, che il rapporto tra rischi e benefici è largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione."*



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Detto ciò, *“la vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo, ...”*.

L'unica esenzione dall'obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, è doverosamente prevista, nel comma 2, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

La conversione del rapporto di lavoro nella PA

In materia di pubblico impiego, deve escludersi la possibilità di conversione a tempo indeterminato dei rapporti a tempo determinato.

Cass. civ., sez. lav., ord., 18 ottobre 2021, n. 28622

Il caso. La Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Foggia, rigettava la domanda proposta da alcune lavoratrici nei confronti della ASL locale, avente ad oggetto la declaratoria della nullità dei contratti a termine in virtù dei quali avevano prestato servizio presso l'azienda sanitaria, la conversione a tempo indeterminato del rapporto e, in subordine, il risarcimento del danno.

Il Consiglio dei Ministri aggiorna le FAQ sul Green Pass

Di seguito i chiarimenti governativi:

1) Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.

2) Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

3) Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.

4) Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

5) Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
- spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione” – accedere ai seguenti servizi e attività:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

– utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;



COORDINAMENTO TERRITORIALE

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

– per accedere a scuole e università:

- chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;

- il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19. La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (decreto-legge 6 agosto 2021, n.111).

6) I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il "green pass", come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento. La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

7) Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19. Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica "anche all'interno di strutture ricettive". [si veda FAQ specifica] Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

8) Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19?

No, in quanto l'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall'art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

9) Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?

L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

10) L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso. Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).

11) Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

12) I tassisti hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti?

No, i clienti non hanno l'obbligo di green pass.

13) I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.

14) I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?

Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Sezioni Riunite della Corte dei Conti: in caso di prestazioni extra non autorizzate, si devono restituire i compensi al lordo delle ritenute.

Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n 13 dell'11 ottobre 2021

La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, danno soluzione al quesito posto con ordinanza di deferimento della Sezione I giurisdizionale centrale d'appello n. 28/2021, depositata il 6 luglio 2021, enunciando il seguente principio di diritto:

"In ipotesi di danno erariale conseguente **all'omesso versamento dei compensi di cui all'art. 53, comma 7 e seguenti**, del d.lgs n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), **la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto** sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile".

Ecco la differenza tra la FLP e le altre OO.SS. sullo Smart Working, tra chi, come noi, è sostenitore dell'innovazione e di chi è restauratore.

SMART WORKING: RIPORTIAMO LE DICHIARAZIONI DELLE OO.SS. DOPO L'INCONTRO CON IL MINISTRO BRUNETTA DEL 22 OTTOBRE 2021, RILASCIATE A RAI NEWS

Smart working nella Pubblica Amministrazione: ecco le linee guida di Brunetta Il ministro: "Il lavoro agile diventa strutturato". Vietati computer e connessioni privati. Positivi i commenti di Cgil, Cisl e Uil, ma alcuni sindacati obiettano: "Lo schema delle linee guida presenta fortissime criticità" Tweet P.A., bozza smart working: dal 15 ottobre tutti di nuovo allo sportello Smart working promosso dalle Sgr: migliora lavoro e qualità della vita Ue: nel 2020 lo smart working è passato dal 5 al 12,3%, l'Italia al 12,2% di Tiziana Di Giovannandrea 22 ottobre 2021 Sono state presentate dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ai sindacati le Linee guida per il lavoro da remoto nella Pa. Le Linee guida sul lavoro agile andranno poi trattate nei contratti che ogni settore ha in svolgimento al tavolo dell'Aran. Lo schema di Linee guida indica in modo preciso i presupposti indispensabili alla concessione dello smart working come un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza. Non si può quindi fare lavoro agile cinque giorni a settimana ma lo si deve alternare con il lavoro in ufficio. Inoltre può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro e non computer e connessioni privati. Brunetta: linee guida smart working anticiperanno contratti "Questa riunione arriva alla fine di un percorso, cominciato il 10 marzo con il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale firmato a Palazzo Chigi, e proseguito con l'avvio dei rinnovi contrattuali, che ho fortemente voluto, e con il mio decreto dell'8 ottobre. Il confronto di oggi si è reso necessario perché, nelle more della definizione dei rinnovi e dunque della regolazione del lavoro agile nei contratti, ma anche dell'approvazione entro il 31 gennaio dei Piani integrati di attività e organizzazione (Piao), pensiamo sia utile per le 32mila amministrazioni italiane poter contare su linee guida sullo smart working che anticipino ciò che sarà previsto nei contratti. Linee guida su cui chiediamo le vostre osservazioni e che poi invieremo alla Conferenza Unificata". Renato Brunetta ha poi anticipato che: "Se tutto va bene lo rendiamo strutturale". Inoltre il ministro per la Pubblica Amministrazione ha aggiunto: "Nel frattempo auspico che in sede Aran si possa concludere al più presto il contratto per le funzioni centrali e, a seguire, quelli per gli enti locali e la sanità. La regolazione contrattuale dello smart working era un punto fondante del Patto del 10 marzo. Da fine gennaio avremo strutturato, normato, contrattualizzato e organizzato fuori dall'emergenza il lavoro agile, che dovrà rientrare a pieno titolo in uno dei modi di organizzazione del lavoro nella Pubblica Amministrazione". Nello schema di Linee guida, anticipato dall'AdnKronos, si indicano le "condizioni per l'accesso alla prestazione lavorativa in forma agile" e si spiega che "si deve fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica". Inoltre "per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro". L'amministrazione deve poi "prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto". Sempre per assicurare la tutela dei dati, le Linee guida specificano che "in nessun caso può essere utilizzata un'utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio". Si specifica che: "L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato". "L'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili". Inoltre, "l'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei



COORDINAMENTO TERRITORIALE

lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure". "In ogni caso deve essere individuata una fascia di inoperabilità (disconnessione) - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 17, comma 6, del Ccnl 12 febbraio 2018 a cui il lavoratore è tenuto", si legge ancora. L'amministrazione pubblica che vuole fare smart working deve garantire "l'invarianza dei servizi resi all'utenza" ma anche "un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza" si legge ancora nelle Linee guida presentate dal ministro della Pubblica amministrazione Brunetta ai sindacati. Non si può quindi fare lavoro agile cinque giorni a settimana ma lo si deve alternare con il lavoro in ufficio. CGIL: incontro con Brunetta primo passo per regolare lavoro agile "L'incontro di oggi rappresenta un primo passo necessario per la regolamentazione del lavoro agile nel sistema delle pubbliche amministrazioni. L'uscita dalla fase emergenziale deve tradursi nel superamento delle tante anomalie a cui abbiamo assistito in questi mesi e che hanno visto tantissime lavoratrici e tantissimi lavoratori operare senza pause, senza tutele, con i propri strumenti. Finora l'unico argine all'assenza di regole è stata la contrattazione collettiva nei posti di lavoro. Attraverso il negoziato siamo riusciti a rispondere anche alle specificità dei singoli Enti, proprio perché sarebbe sbagliato pensare alle pubbliche amministrazioni come ad un tutt'uno" è quanto affermato al termine del confronto tra sindacati e il Ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti. "Al Ministro abbiamo ribadito - prosegue la dirigente sindacale - che riteniamo necessario rafforzare e rilanciare anche in questa fase la contrattazione e il confronto negli Enti e nelle singole amministrazioni, a partire dal Ccnl, ossia lo spazio di regolamentazione migliore per ogni forma di attività lavorativa, compreso il lavoro agile". CISL: su lavoro da remoto bene confronto, faremo proposte Apprezzamento per la ricerca di soluzioni che passino dalla contrattazione, volontà di migliorare le linee guida con delle proposte circostanziate, disponibilità alla prosecuzione del confronto. Questa la posizione della Cisl in merito all'incontro con il ministro della Pa Renato Brunetta sul lavoro da remoto. Il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, responsabile del Pubblico Impiego ha evidenziato come: "La Cisl ha apprezzato la volontà di creare una visione d'insieme e quindi trovare soluzioni che passino necessariamente attraverso la contrattazione, specialmente su una materia così delicata che interessa la conciliazione vita-lavoro, la salvaguardia delle fragilità, il necessario rispetto del diritto alla disconnessione, l'irrinunciabile principio di eguaglianza dei diritti tra lavoratori che siano impegnati nel lavoro agile e quelli che invece assicurino la propria opera in presenza". "Alcuni aspetti, però - fa notare il sindacalista - non appaiono ben delineati nel documento predisposto dai tecnici di Palazzo Vidoni, che non colgono le necessarie sensibilità verso i lavoratori che, abbiamo sottolineato nell'intervento, hanno garantito spesso con mezzi propri e difficoltà non di poco conto il mantenimento della produttività e del pieno funzionamento della macchina pubblica durante l'emergenza pandemica. La Cisl ha quindi chiesto di poter, attraverso un più delineato contributo delle federazioni, addivenire a linee guida condivise e meglio articolate rispetto a quelle presentate, e proprio per questo ha comunicato al ministro che sarà nostra cura predisporre un testo più circostanziato". UIL: abbiamo conseguito un buon risultato PierPaolo Bombardieri, segretario Generale della Uil ha commentato: "Abbiamo conseguito un buon risultato: sono state accolte molte delle nostre rivendicazioni. C'è ancora lavoro da fare su questo tavolo con il Ministro e, ancor più, su quelli di contrattazione. In queste sedi rivendicheremo i necessari ed ulteriori passi in avanti per definire finalmente un compiuto smart working".

FLP e CSE: nuove linee guida affossano esperienza lavoro agile "Lo schema di linee guida che ci è stato presentato oggi nella riunione a Palazzo Vidoni con il ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, presenta fortissime criticità, che a giudizio della FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche) e della CSE (Confederazione Indipendente Sindacati Europei) determineranno, ove adottate nella formulazione prospettata, l'abbandono del lavoro agile in tutte le amministrazioni pubbliche per impossibilità manifesta di poter assicurare tutte le condizioni sancite nelle Linee guida, oltre che costituire un oggettivo problema per le ricadute che rischiano di avere dal punto di vista della sicurezza sanitaria in una fase in cui, purtroppo, l'emergenza pandemica è ancora presente". "In questa fase, e almeno fino al 31 dicembre 2021 - sottolineano le due organizzazioni - bisognerebbe non abbandonare lo smart working emergenziale, per non disperdere le esperienze positive e al fine di contenere i pericoli della diffusione dei contagi. Il Presidente Draghi ha messo in guardia dai rischi che vi sia una recrudescenza della pandemia come avvenuto in Gran Bretagna. La strada che abbiamo proposto è quella di dare applicazione ad una effettiva gradualità dei rientri in presenza, mantenendo la possibilità di svolgimento del lavoro agile fino al 50% del personale in servizio negli uffici



COORDINAMENTO TERRITORIALE

pubblici, prevedendo le condizioni tecnologiche di sicurezza per l'accesso da remoto alle applicazioni. Per il resto, in questa fase, anche con riferimento all'accordo individuale, vanno mantenute tutte le misure semplificate previste dal Decreto Legge 34/2020 per lo svolgimento del lavoro agile, previste dalla norma vigente sia per il lavoro privato che per quello pubblico". "Tra l'altro il Ministro con queste linee guida - proseguono - entra a gamba tesa sulla contrattazione che in questo momento si sta svolgendo nel Comparto Funzioni Centrali, con posizioni tra l'altro ancora distanti tra le parti, preconstituendo vincoli anche per tutti gli altri comparti. Il Ministro, al termine della riunione, ha chiesto alle OO.SS. di formulare osservazioni e proposte sullo schema di linee guida e ha aggiornato il confronto ad una prossima riunione che si terrà ai primi di novembre che dovrà pronunciarsi su un nuovo documento predisposto sulla base delle osservazioni formulate. - See more at: <http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/smart-working-pa-Brunetta-linee-guida-sindacati-Aran-Flp-Cse-Cgil-Cisl-Uil-dceec961-c63a-4c8f-b539-cdb9b34659e7.html>

Il Coordinamento Territoriale